

**Estratto del Verbale della Seduta del Consiglio Comunale del 28/12/2023  
DELIBERAZIONE N. 53**

|                   |   |
|-------------------|---|
| N.53 del registro | RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE<br>EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE |
| Data 28/12/2023   |   |

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18.55 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

|                       |                         | Presenti | Assenti |
|-----------------------|-------------------------|----------|---------|
| Massimiliano Calcagni | Sindaco                 | X        |         |
| De Santis Francesco   | Presidente<br>Consiglio | X        |         |
| Cippitelli Martina    | Consigliere             | X        |         |
| Cancani Sabrina       | Consigliere             | X        |         |
| Cianfrocca Kevin      | Consigliere             | X        |         |
| Pizziconi Simone      | Consigliere             |          | X       |
| Calvisi Massimo       | Consigliere             | X        |         |
| Pierluigi Andrea      | Consigliere             |          | X       |
| Agus Manuela          | Consigliere             | X        |         |
| Gatta Giuseppe        | Consigliere             | X        |         |
| Di Battista Ginevra   | Consigliere             | X        |         |
| De Santis Francesco   | Consigliere             | X        |         |
| Croce Andrea          | Consigliere             | X        |         |
| Sciamplicotti Marika  | Consigliere             | X        |         |
| Casciotti Marcello    | Consigliere             | X        |         |
| Cimino Veronica       | Consigliere             |          | X       |
| Caracci Marco         | Consigliere             |          | X       |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco. tenuto conto che gli interventi dei consiglieri sono registrati e depositati agli atti in formato digitale

Il Presidente Consiglio, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## Deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), come da ultimo modificato con il D.lgs 16.06.2017 n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche debbono procedere, annualmente, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Atteso che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, può, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società – esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. – ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare e quelle oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

- tale provvedimento di revisione straordinaria è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n. 45 e costituisce un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/04/2015;

- il comune, dando seguito al suddetto piano operativo di razionalizzazione, ha dismesso, in data 16/06/2016, le partecipazioni detenute nella Società Ambiente Energia e Territorio Spa (quota di partecipazione pari allo 0,0383%), mediante cessione delle azioni ai sensi dell'art. 1, c. 611, lett. A) della Legge 190/2014, dell'art. 8 dello Statuto societario e della deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 30/11/2015;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla Struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria annuale delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e razionalizzazione annuale";

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 12/12/2019 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175: Approvazione";

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 09/12/2020 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175: Approvazione";

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/12/2021 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100 – Approvazione “;

- con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale N. 12 del 30/12/2022 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 d.l. n. 90/2014). Approvazione";

Ritenuto necessario procedere all'analisi delle partecipazioni detenute, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del richiamato Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente,

sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Rocca di Papa, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP. Visto l'esito della ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute effettuata come risultante dalla Relazione tecnica (Allegato A) allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti i seguenti documenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti ai sensi delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate:

- le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2022;
- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2022;
- le schede per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti per l'anno 2022;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

**UDITI** gli interventi resi dai Consiglieri comunali come da verbale del consiglio Comunale del 28/12/2023, con protocollo separato n. 4737

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi per alzata di mano **CON VOTI** espressi come segue:

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9 Calcagni, De Santis, Cippitelli, Cancani, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Agus, Di Battista

Astenuti: 4 (Sciamplicotti, De Santis, Casciotti, Croce)

Contrari: 0

## **DELIBERA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di approvare** la ricognizione, al 31/12/2022, delle società in cui il Comune di Rocca di Papa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica (Allegato A) e i documenti allegati (Allegato B) redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di prendere** atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Rocca di Papa elencate nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento;
4. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., esclusivamente, nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento;
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti unitamente al modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti di cui alle allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
6. **Di dare atto** che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale, in Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Partecipazioni;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito all'adempimento degli atti consequenziali

## **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000.

**CON separata votazione avente il seguente esito:**

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9 Calcagni, De Santis, Cippitelli, Cancani, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Agus,  
Di Battista

Astenuti: 4 (Sciamplicotti, De Santis, Casciotti, Croce)

Contrari: 0





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 65**

Ufficio Proponente: **Programmazione e bilancio**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2023

Il Responsabile di Settore

Patrizia Lucarini

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO  
DE SANTIS FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MORESCHINI MARCO**

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

**ESECUTIVITA'**

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 15/02/24

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MORESCHINI MARCO**

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

DE SANTIS FRANCESCO in data 15/02/2024  
Moreschini Marco in data 15/02/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 15/02/2024 al 01/03/2024, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 15/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Francesca Fondi

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 15/02/2024